

CLII.

TORNATA DEL 29 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

**Sommario.** — *Omaggi — Rinvio dell'esame del progetto di legge per una tassa sopra varie concessioni del Governo all'Ufficio Centrale che precedentemente se ne era occupato — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo al governo delle Opere pie — Approvazione dell'art. 26 — Schiarimenti sopra questo articolo richiesti dal Senatore De Monte, forniti dal Ministro dell'interno — Approvazione degli articoli 27 al 31 — Obbiezioni e dubbi del Senatore Spada sull'articolo 32 chiariti dal Ministro dell'interno — Adozione degli art. 32 al 38 e dell'intero progetto — Presentazione di due progetti di legge — Discussione del progetto di legge sulle tasse universitarie — Discorsi dei senatori Pareto e Siotto Pintor contro, e del Senatore Linati in appoggio del progetto — Risposta ai Senatori Pareto e Siotto-Pintor del Ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione degli articoli primo e secondo — Istanze dei Senatori Siotto-Pintor e Moris, cui risponde il Ministro dell'istruzione pubblica — Adozione degli art. 3 al 5 e della tabella — Rimando della votazione del progetto a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'interno, dell'istruzione pubblica, degli affari esteri, di agricoltura, industria e commercio, e più tardi interviene pure il Ministro dei lavori pubblici.

Il Senatore Segretario, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

**Presidente.** Fanno omaggio al Senato:

1. Il Deputato Nicola Nisco d'una quantità di esemplari del suo *Rapporto intorno al valore economico e finanziario della convenzione Rotschild*;

2. L'avvocato Antonio Scotti di un suo *Esame riassuntivo sulla questione della ferrovia Pavia-Codogno*.

Fra i diversi progetti di legge che sono stati presentati ieri, vi è quello per una tassa sopra diverse concessioni del Governo, di cui già il Senato ebbe ad occuparsi, e che ora gli ritorna con alcune modificazioni introdotte dalla Camera Elettiva.

Diversi Senatori proporrebbero, come già si è praticato, che questo progetto fosse rimandato a quello stesso ufficio centrale che riferì altra volta sul medesimo.

Se il Senato non fa opposizione, si intenderà che questo progetto di legge sarà inviato a quello stesso ufficio centrale che già ebbe ad occuparsene.

Esso era composto dei seguenti Senatori:

Quarelli - Pallavicini Fabio - Sappa - De Foresta e Gioia.

Senatore **Amari**, *Professore*. Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Amari.

Senatore **Amari**, *Professore*. Il quinto ufficio al quale appartengo, ebbe questa mano a nominare il Commissario, per far parte dell'ufficio centrale per lo esame del progetto accennato testè dal signor Presidente, a motivo che tre dei precedenti Commissari appartenevano a quell'ufficio.

**Presidente.** Interpello il Senato se intende di adottare la proposizione che questo progetto venga rimandato allo stesso ufficio centrale che riferì sul medesimo altra volta.

Senatore **Des Ambrois**. Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Des Ambrois ha la parola.

Senatore **Des Ambrois**. Ho domandata la parola per esporre al Senato, che nell'ufficio, che ho l'onore di presiedere, si è nominato un Commissario, il quale non appartiene all'antico ufficio centrale.

*Un Senatore.* Questo non importa.

Senatore **Des Ambrois**. Ho accennato questa circostanza unicamente perchè il Senato ne fosse conscio.

**Presidente.** Questo non fa difficoltà.

Interpello nuovamente il Senato se intende di approvare la proposta di rimandare l'esame dell'accennato

progetto allo stesso ufficio centrale che già se ne occupò altra volta.

Chi è di quest'avviso è pregato di alzarsi.

(Approvato).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
RELATIVO AL GOVERNO DELLE OPERE PIE.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sul governo delle Opere pie.

Ieri si è approvato l'art. 25.

Passerò a dar lettura dell'art. 26:

*Delle Congregazioni di Carità.*

Art. 26.

« In ogni Comune dello Stato vi sarà una Congregazione di carità. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato)

Senatore **De Monte.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **De Monte.** L'articolo dice che in ogni Comune dello Stato vi sarà una Congregazione di carità. Qui credo che potrebbe essere richiesta una spiegazione dal Ministero, perchè vi sono dei Comuni molto ampi, ed anche dei Comuni divisi in più quartieri o sezioni, poi quali una Congregazione sola di carità non potrebbe essere sufficiente.

D'altra parte è anche sistema invalso che nei Comuni d'una certa ampiezza figurino 2, 3 ed anche 4 di queste Congregazioni; quindi credo che si dovrebbe dire che almeno in ogni comune vi debba essere una Congregazione di carità, il che non escluderebbe che ve ne possano sussistere tante quante il bisogno lo esiga.

**Presidente.** Avverto il Senatore De Monte che l'articolo 26 già venne votato dal Senato, per cui non si potrebbe più variare; ciò però non è d'ostacolo a che si possa dare sul medesimo una qualche spiegazione.

**Presidente del Consiglio.** Io non ho difficoltà di dare la spiegazione chiesta dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale.

A me pare che i termini coi quali è formulato l'articolo 26 sono abbastanza chiari e precisi per escludere che si possa intendere che una sola Congregazione di carità abbia ad esistere in ogni Comune.

L'articolo 26 non dice già che vi sarà una sola Congregazione di carità in ogni Comune, ma semplicemente che in ogni Comune dello Stato ve ne sarà una; il che in altri termini vuol dire che ve ne dovrà essere almeno una.

Questo concetto viene anche meglio chiarito dalla legge che è attualmente in vigore, e dall'interpretazione che le venne finora data.

La legge del 1839 è formulata presso che negli stessi termini, cioè che in ogni Comune vi sarà una Congre-

gazione di carità; ciò però non toglie che in dati Comuni ve ne siano 2, 3 ed anche 4.

Veramente era sorto il dubbio se a mente di questa disposizione se ne potesse mantenere più d'una, ma la questione fu risolta nel senso che ve ne potessero essere tante quante il bisogno poteva richiederlo, appunto perchè la legge non ne aveva ristretto il numero ad una sola.

Credo dunque che non vi possa essere inconveniente a lasciare l'articolo come sta, o che non si corra per nulla il pericolo, che dove havvi più di una Congregazione di carità se ne possa chiedere la restrizione ad una sola; tale non essendo lo spirito della legge.

**Presidente.** Passo ora alla lettura dell'

Art. 27.

« Le Congregazioni di carità saranno composte di un Presidente e di quattro membri nei Comuni la cui popolazione non eccede i 10,000 abitanti, e di otto membri oltre il Presidente, negli altri. »

« Per decisione del Prefetto potrà inoltre essere ammesso a far parte di una Congregazione di carità, qualora le venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesimo, il benefattore o la persona da esso designata, per quanto riguarda la gestione di tale liberalità. »

(Approvato)

Art. 28.

« Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale, e sta in ufficio quattro anni. »

« Gli altri membri sono eletti dal Consiglio comunale nella tornata d'autunno; è ad essi applicabile l'art. 6; assumono l'ufficio appena eletti; si rinnovano per quarto ogni anno, o sono sempre rieleggibili. »

« Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso è determinata dall'anzianità. »

(Approvato)

Art. 29.

« Le Congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a pro dei poveri in forza di legge; o quando nell'atto di fondazione non venga determinata l'Amministrazione, Opera pia o pubblico stabilimento in cui favore sia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò determinare, non possa o non voglia accettare lo incarico. »

« Potrà però il Consiglio comunale, a beneficio dei cui abitanti è fatto il lascito, proporre anche in tali casi la istituzione di un'Amministrazione speciale, seguendo le norme degli articoli 4 e 28. »

(Approvato)

*Disposizioni transitorie e finali.*

Art. 30.

« Le Opere pie che non abbiano a termini delle leggi anteriori trasmesso al Prefetto l'inventario di cui all'art. 9 della presente; dovranno entro un anno uniformarsi alla disposizione dell'articolo medesimo, tra-

smettendo ad un tempo un'esatta relazione sull'origine e sull'oggetto della istituzione, sul modo col quale si provvede al suo mantenimento ed alla sua amministrazione, come pure sull'attuale sua condizione. »

(Approvato)

Art. 31.

« Nello antiche provincie, nella Lombardia e nei Ducati rimarrà in vigore l'articolo 25 della legge 20 novembre 1859, per quanto non fosse ancora compiuto nella sua esecuzione.

« Rimarranno ancora in vigore le disposizioni del Decreto dittatoriale 27 novembre 1859 circa gli Ospizi civili di Parma e Piacenza ».

(Approvato)

Art. 32.

« Nelle provincie già pontificie, là dove le Opere pie furono per decreti dei Governatori e Commissari straordinari già riunite insieme sotto una sola amministrazione, questa sarà surrogata da amministrazioni speciali e dalle Congregazioni comunali di carità esistenti a norma degli articoli 27 e 28 ».

« Le nuove Amministrazioni speciali saranno costituite con Decreto reale, sentita la Deputazione provinciale a norma dell'art. 4. Fino a che non siasi a ciò provveduto, le Amministrazioni di cui sopra continueranno nelle loro funzioni.

« Potrà la Deputazione provinciale, sentiti i Consigli comunali o a loro istanza, proporre ed ottenere, mediante Decreto reale, che le Opere pie già riunite rimangano, o per analogia di scopo, o per ragioni economiche, in tutto o in parte sotto una sola amministrazione ».

Senatore **Spada**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Spada**. Io non ho nulla a ridire sul primo paragrafo dell'art. 32, bisogna però che io faccia per forza qualche osservazione al signor Ministro sui due alinea che seguono; ne parlerò di uno alla volta.

Nel primo alinea io trovo che la dicitura non è abbastanza esplicita e che perciò non possa avere quell'efficacia che si desidera in quanto all'ordinamento delle amministrazioni speciali.

Il signor Ministro disse nella sua relazione che nelle Marche e nell'Umbria si era promulgata la legge del 20 novembre 1859; io dico promulgata sì, ma attuata no. Questa è la ragione che mi fa prendere la parola in questa discussione.

Se realmente nelle provincie delle Marche, provincie cui ho l'onore di appartenere, fosse stata promulgata non solo, ma anche messa in attività la legge del 1859, il terreno sarebbe preparato, e si potrebbero con tutta facilità rinnovare le amministrazioni speciali a tenore del primo alinea; ma la cosa andò ben altrimenti.

Se il Senato mi volesse accordare pochi minuti di tempo, io direi brevissimamente quali furono le vicis-

situdini che soffrirono negli ultimi tempi le amministrazioni dei luoghi pii nel mio paese.

Le amministrazioni dei luoghi pii durante il cessato Governo pontificio erano tenute a tenore delle tavole di fondazione.

Venne il momento fortunato in cui anche il mio paese poté unirsi al Regno d'Italia. Venne il commissario straordinario per organizzare le Marche. Fra le innumerevoli leggi che da quel commissario ci furono prodigate, leggi fatte in pochi giorni, e dalle quali egli ha compilato un grosso volume, ne emanò una sull'amministrazione delle Opere pie.

Non voglio fare qui una critica generale di tutte quelle leggi, ed esporrò solo qual fosse questa sulle Opere pie. Questa legge ordinava alle Commissioni municipali di nominare una congregazione di carità, ed a questa congregazione appena costituita, d'andare immediatamente al possesso di tutte le amministrazioni delle Opere pie senza riguardo alle tavole di fondazione, e ai diritti dei legittimi amministratori che da quelle tavole dipendevano.

Come questa legge ingiustissima venisse accolta nella mia provincia, non mi occorre il dirlo. L'opinione pubblica ne fu altamente indignata, ed i reclami ne giunsero fino a Torino. Fu allora che il predecessore dell'attuale Ministro il mio onorevole amico commendatore Minghetti, chiese in via transitoria nello scorcio della passata sessione parlamentare di poter estendere a tutte le provincie del Regno, e quindi anche alle Marche la legge del 20 novembre 1859.

Ma mentre si aspettava di vedere posta in esecuzione la legge venne una lettera circolare del signor Borromeo, allora segretario generale del Ministero dell'interno, colla quale si diceva ai Prefetti di sospendere tutto.

In poche parole era questa una circolare in cui ci erano delle ragioni che a me parvero cattive, e che al signor Borromeo saranno parse buone; ma è certo che ne risultò il fatto che la legge che le Camere ci avevano accordata, e che il Re aveva decretata, non andò in esecuzione.

Oggi dunque non parlerò contro la nuova legge che il signor Ministro ci presenta, perchè è legge che desidero; ma vorrei che si togliessero le difficoltà che secondo me nascono dalla dicitura del primo alinea.

In esso si dice: sentita la deputazione provinciale. Ma sentita da chi? Io domando se la deputazione provinciale avrà da stare ad attendere, ovvero potrà prendere l'iniziativa?

Io vorrei che il signor Ministro mi desse una spiegazione, e mi dicesse cosa intende quando dice: « Le nuove amministrazioni speciali saranno costituite con Decreto Reale, sentita la deputazione provinciale. » Chi prende la iniziativa per effettuare la costituzione delle amministrazioni speciali?

Io credo che da queste assolutamente dipenda il ben

essere, il buon andamento dell'amministrazione delle Opere pie del mio paese.

Prego il signor Ministro a volermi rispondere sopra questo primo punto.

**Ministro dell'Interno.** Io non entrero ad esaminare qual sia lo stato delle province già pontificie, di cui faceva cenno l'onorevole Senatore preopinante. Non mi fermerò a vedere se realmente la legge del 1859 fosse non solo pubblicata, ma anche messa in esecuzione. Sia comunque; si supponga pure che questa legge non abbia ricevuto alcun principio di esecuzione, io credo tuttavia che è di grandissimo interesse delle province stesse, che anche questa disposizione speciale venga immediatamente posta in esecuzione: e appunto perchè non esiste ancora la legge del 1859, e che le amministrazioni sono, come egli accennava così male ordinate, che è opportuno e indispensabile che con un particolare provvedimento esse si richiamino alla vera loro origine, e si ridoni agli amministratori, chiamati in forza delle tavole di fondazione, l'amministrazione che loro è dovuta.

Ora a che tende la disposizione di cui si tratta? A far sì che là dove queste amministrazioni non esistono, o là dove sono male ordinate si dia un'amministrazione in conformità delle tavole di fondazione, poichè qui si dica appunto che le nuove amministrazioni speciali saranno costituite con Decreto Reale, sentita la Deputazione provinciale a norma dell'art. 4. Ora l'articolo 4, e l'onorevole sig. Senatore può giudicarne, dichiara che l'amministrazione delle Opere pie è affidata ai corpi morali, consigli, direzioni collegiali o singolari istituiti dalle rispettive tavole di fondazione o dagli speciali regolamenti in vigore, o da antiche loro consuetudini. Ciò vuol dire che queste amministrazioni dovranno essere ordinate in modo che debbono essere affidate ai corpi morali portati dalle rispettive tavole di fondazione.

L'onorevole Senatore vede dunque che questa disposizione è precisamente diretta a dare a quelle amministrazione il loro vero assetto.

Diceva l'onorevole Senatore Spada che non comprende a quale scopo si abbia anche a richiedere il parere della Deputazione provinciale. Soggiungeva che questo può dar luogo ad una perdita grandissima di tempo; infine osservava che dalla legge non risultava da chi dovesse prendersi l'iniziativa. Mi pare che questi siano i dubbi elevati dal preopinante.

Ora quanto alla necessità di sentire la deputazione provinciale, mi pare che la cosa sia molto opportuna. La deputazione a norma di questa legge è quella che è chiamata a sorvegliare al patrimonio, all'amministrazione delle Opere pie.

Trattandosi dunque di dare un ordinamento a queste Opere, è naturale che la deputazione provinciale debba prima di tutto essere sentita, onde indichi quale sia l'ordinamento che si convenga dare a tali amministra-

zioni, tenuto conto naturalmente delle disposizioni portate dall'articolo 4.

Il tempo che si dovrà spendere non sarà molto lungo, poichè le deputazioni provinciali (l'onorevole Senatore lo sa), si radunano ad intervalli bensì, ma possono essere convocate ad ogni istante, anzi sono, si può dire, deputazioni permanenti. Quindi nulla impedisce che da un giorno all'altro le deputazioni provinciali possano essere richieste del loro parere, ed è probabile che i componenti delle medesime si diano tutta la sollecitudine possibile per ciò.

Riguardo poi all'iniziativa, io credo che questa potrà prendersi dal Governo, perchè quando le amministrazioni non siano ben ordinate, il Governo cui deve premere che esse siano prontamente riordinate nel modo che è voluto dalla legge, ha il diritto, il dovere di richiedere questo avviso della deputazione provinciale (quando questo articolo sia approvato dal Parlamento ed abbia ricevuto la sanzione reale), affinché possa condursi a compimento il nuovo ordinamento che dee darsi alle Opere pie.

Io spero che queste spiegazioni basteranno a tranquillare l'onorevole signor Senatore preopinante e che non troverà in questa disposizione quell'ostacolo che accennava.

**Senatore Spada.** Domando la parola.

Io non dissi nulla contro le deputazioni provinciali. Il signor Ministro, mi perdoni, ha malinteso, poichè anzi io avrei desiderato che esse avessero tutta la parte nella riattivazione delle amministrazioni speciali.

Sul secondo alinea però osservo che esso è in perfetta contraddizione coll'art. 4, e non posso dubitare che esso non sia per arrecare molte noie al signor Ministro. Ad ogni modo non insisterò su questo.

**Presidente.** Non facendosi alcuna speciale proposta io rileggerò l'articolo 32 per metterlo ai voti (*V. sopra*).

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

Art. 33.

« Nelle province toscane le Amministrazioni esistenti saranno conservate a norma dell'articolo 4, e sarà provveduto pel rimanente alla formazione delle Congregazioni di carità, secondo gli articoli 27 e 28.

« Sino a che non siano create le Deputazioni provinciali permanenti, la tutela delle opere pie rimarrà alla prefettura. »

(Approvato)

Art. 34.

« Nello province meridionali i Consigli degli Ospizi saranno disciolti, e subentreranno ad essi le Deputazioni provinciali in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

« Saranno disciolte parimenti le Commissioni comunali di beneficenza, e saranno surrogate dalle Congregazioni di carità a norma degli articoli 27 e 28. Queste, oltre l'amministrazione loro propria a norma dell'arti-

colo 29, amministrano le Opere pie speciali che erano concentrate nelle mani delle Commissioni comunali di beneficenza, sino a che, a proposta delle Deputazioni provinciali, sentiti anche i Consigli comunali, o ad istanza loro, siasi con Decreto reale provveduto alla costituzione delle Amministrazioni speciali delle Opere pie.

» Sino al 1° gennaio 1865 i ratizzi imposti alle Opere pie continueranno a percepirsi dalla Deputazione provinciale ai soli oggetti seguenti: 1. pagamento degli impiegati addetti ai Consigli degli Ospizi, i quali potranno essere obbligati a prestar l'opera loro alla Deputazione provinciale; 2. pagamento delle pensioni di diritto per quanto manca sulle rendite inscritte in testa dei Consigli degli Ospizi le quali passano alle Deputazioni provinciali; 3. sussidi fissi agli Stabilimenti d'interesse circondariale, provinciale e consortile; 4. sussidi fissi ad individui, con facoltà alla Deputazione provinciale di rivederne ed emendarne l'elenco.

« I Consigli provinciali nella sessione del 1863 determineranno i modi coi quali provvedere agli oggetti sovraindicati. Le deliberazioni relative a tale materia dovranno ricevere speciale approvazione governativa.

« Il ratizzo generale imposto alle Opere pie per il fondo a beneficio del morotrofo di Aversa e dell'istituto di San Nicola alla Strada, passerà col 1° gennaio 1863 a carico del bilancio dello Stato, sino a che sia diversamente disposto.

« Sono approvati dal Ministro dell'Interno i conti consuntivi delle Opere pie consortili di due o più province.

« Le amministrazioni o governi delle Opere pie, che attualmente dipendono direttamente dal Ministro dell'Interno, dipenderanno dal Prefetto della provincia dove l'Opera pia ha sede, sentita la Deputazione provinciale; e ciò sino a che sia provveduto con legge speciale alla costituzione definitiva delle Opere pie medesime ».

(Approvato).

#### Art. 35.

« Nelle province napoletane sono mantenute in vigore le disposizioni dei Decreti del 23 ottobre 1860 e del 17 febbraio 1861, limitative dell'ingerenza del Clero nell'amministrazioni delle Opere pie laicali ».

(Approvato).

#### Art. 36.

« Non s'intenderanno in alcun caso richiamate in vita le Amministrazioni speciali che esistevano nelle diverse province sotto i cessati Governi ».

(Approvato)

#### Art. 37.

« Con regolamenti approvati dal Re saranno stabilite le norme da seguirsi per ciò che concerne l'esecuzione della presente legge, ferme intanto le discipline vigenti. »

(Approvato)

#### Art. 38.

« La presente legge andrà in vigore in tutto il Regno col 1. gennaio 1863 e cesseranno contemporaneamente di aver vigore le disposizioni legislative anteriormente vigenti nelle varie province dello Stato sulle Opere pie. »

(Approvato)

Si procederà ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

(Il Senatore **Arnulfo Segretario** fa l'appello nominale.)

Risultato dello squittinio segreto:

Votanti . . . . . 79.

Favorevoli . . . . . 63.

Contrarii . . . . . 16.

Il Senato approva.

#### PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

**Ministro della Guerra.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro della Guerra.** Ho l'onore di presentare due progetti di legge già stati approvati dalla Camera dei Deputati, l'uno relativo ad una spesa straordinaria sul bilancio passivo della guerra pel compimento della carta topografica delle province meridionali; l'altro portante approvazione di una spesa straordinaria sul bilancio della guerra per opere diverse ai fabbricati militari.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro della guerra della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE TASSE UNIVERSITARIE.

(V. atti del Senato N. 178)

**Presidente.** L'ordine del giorno porterebbe la discussione del progetto di legge relativo all'emissione di nuove monete di bronzo; ma non essendo presente il signor Ministro di agricoltura, industria e commercio proponente il medesimo, se il Senato non ha difficoltà si potrà mettere in discussione il progetto che nell'ordine del giorno viene immediatamente dopo, vale a dire quello sulle tasse universitarie.

Se non vi è obbiezione leggerò il progetto.

(V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Pareto.** Domando la parola.

Senatore **Stotto Pintor.** Domando la parola.

Senatore **Linati.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Pareto.

Senatore **Pareto.** Io era iscritto per parlare contro la legge, ma sono però disposto a volarne una porzione.

È giusto l'intendimento di equiparare le tasse che devono pagare gli studenti in una parte del Regno come in un'altra. Niente di più lodevole.

Ma come mai in una legge che ha questo scopo speciale si viene fuori con un altro ordine di idee e si viene a fare una classificazione di università? Questo io non posso approvare, perchè, quando io propongo una legge, cerco proporla al suo punto di vista e non tendere per mezzo di certe linee di circoscrizione ad un altro.

È giusta l'idea di equiparare le tasse, ma allora è anche giusto di equiparare le università e non fare sì che in una vi sieno professori ad un prezzo ed in un'altra ad un altro.

Cosa ne risulterà? Quando uno studente sarà stato laureato in un'Università di un grado superiore in cui p. e. il professore percepisce uno stipendio di 6000 lire, allora il laureato sarà un grand'uomo; e un altro che avrà studiato in un'Università in cui i professori hanno uno stipendio di 3000 lire, questo si dirà, vale poco, non vale che tre mila franchi.

È con questo modo che si cerca disgraziatamente di preparare un addentellato a certe misure che io voglio sperare la saviezza del Parlamento vorrà allontanare, perchè oltre al male che si farebbe alla scienza, si farebbe pure un male politico.

Fu detto che un noto movimento universitario della scolarecca ha indotto il Ministro a proporre questa legge. Io voglio credere, che sarà stato mosso da motivi più ragionevoli, ma non si potrebbe forse temere che non da un movimento della scolarecca fosse promossa una dimostrazione, ma che fosse fatta una morale dimostrazione dai professori, vedendosi così abbassati nella loro dignità.

Non credo probabile questo fatto; l'ho messo avanti come un'ipotesi ed il signor Ministro che è tanto versato nella fisica, non mi negherà che qualche volta le ipotesi si accostano molto alla realtà.

Io domando donde siete partiti per stabilire questa seconda categoria di Università che chiamerò di bassa forza?

Volete forse nella gerarchia dell'istruzione che vi siano soltanto i colonnelli e le alte intelligenze in certi punti, e che in altri non vi siano che i subalterni e la mercanzia quasi di rifiuto.

Io credo che nelle Università secondarie vi sieno degli uomini che valgano quanto quelli che sono nelle prime, e non so perchè uno che vale sei a Torino, debba valer tre a Genova.

Mi accorderà il signor professore Matteucci che vi è in Genova un professore di fisica, che ha fatto tali scoperte in fisica che l'illustre Ministro non ha sdegnato di associarvi il suo nome; potrei accennare per esempio, che abbiamo, non dirò, il primo botanico, ma sicuramente il primo conoscitore delle crittogame, che vi sia in Italia, me ne appello all'onorevole Senatore professore Moris; io alludo al professore Denotaris. Quasi che vale sicuramente quanto altri mai, perchè sta a Genova è valutato tremila franchi solo, se fosse a Torino varrebbe seimila, eppure il suo sapere intrin-

seco non varia, perchè ha variato di sede. dimando se è questa giustizia o seppure non sia una rivoltante parzialità.

Domando se le cose si debbono fare a questo modo, e se gli uomini non valgano più per le idee che rappresentano, che per la cattedra che accidentalmente occupano in una città più che in un'altra.

Sembrerebbe che nei luoghi posti nella seconda categoria vi sia un'aria crassa e quasi beotica che non possa permettere ai talenti che pur là si trovano di svilupparsi, si direbbe che in queste Università di bassa forza non possono gli intelletti alzarsi al livello delle altre ed insegnare quello che in altre si insegna, che quivi non si possa dare quello sviluppo alla scienza che altrove si suppone debbasi attingere.

Domando io se è conveniente di fare questa separazione, di fare queste distinzioni e classificazioni. Se uno stesse a Genova, varrebbe tremila franchi, in Torino ne varrà sei, eppure valutato il suo intrinseco merito è forse un grand'uomo in quella ed un uomo molto mediocre in questa seconda. Non capisco questa differenza e perciò io non accetto tal legge, perchè non credo sia il momento di presentarla sotto quest'aspetto.

Volere presentare una legge per l'equiparazione delle tasse delle Università? È giusto, sono con voi: ma nello stesso tempo non dovete presentare una legge di disequiparazione delle diverse Università e di una odiosa classificazione delle medesime, perchè non è giusto, e non è nemmeno politico in questi momenti così gravi il proporre simili misure.

Non seminiamo malcontenti, noi dobbiamo essere uniti, ma perciò bisogna che ognuno goda dei benefici che gli spettano.

Noi or più che mai abbiamo bisogno di concordia, e questa si ottiene collo stimarsi reciprocamente, non col fare delle categorie di alta e bassa scienza; io vorrei che ciò fosse sentito non perchè detto da me, ma perchè credo che questo desiderio di non crear odj con misure inopportune e parziali sia conforme alla coscienza del paese.

Ecco la ragione per cui io respingo la legge; approvo la parte che riguarda le tasse perchè è giusto che sia facilitata la scienza; perchè essa è l'elemento che conduce alla vera libertà ed al progresso, ma invece respingo la parte che è seconda della legge, che non ha a fare nulla coll'altra; questa seconda parte si attiene a principii che si debbono discutere da loro soli e appositamente e non conviene entrare così come suolsi dire per la parte di dietro in una disposizione di legge molto grave e che deve essere ponderata e non gettata lì in mezzo a disposizioni che si attengono ad un tutt'altro ordine d'idee.

Senatore **Stotto Pintor**. Io sono dolente di dover fare opposizione alla legge che ci presenta il dottissimo Ministro sopra l'istruzione pubblica. E tuttavia dirò colla coscienza dell'uomo che sa di dire quello e soltanto

quello, di che egli è intimamente, profondamente persuaso.

La legge, a parer mio, fa torto al tempo, fa torto alla finanza, fa torto ai maestri, fa torto ai discepoli, fa torto alla libertà d'insegnamento, alla dignità delle scienze, fa torto infine agli ordini costituzionali. Non vi spaventi la lunga enumerazione quasi annunziatrice di un lungo discorso. Farò quello ch'io soglio; cercherò di stringere molte idee in parole poche.

Io dico in primo luogo, che la legge fa torto al tempo, ciò che vuol dire essere inopportuna.

Io guardo la legge proposta dall'onorevole mio amico Pasquale Stanislao Mancini alla Camera dei Deputati, guardo alla relazione della Commissione, guardo alla discussione quivi seguita, e che vedo io?

Vedo che tutti sentono un bisogno supremo, un bisogno urgente di parificare le tasse. E ciò è giustizia. Ma perchè dunque si allarga smisuratamente il concetto di questa legge?

Abbiamo udito qualche volta di una montagna che partori un topo, ma in verità, o Signori, qui vediamo che un topo ha partorito una montagna (ilarità).

Com'è, che in una discussione improvvisata, e posso dire abborracciata a furia d'emendamenti si venne a sconcertare tutto il concetto della legge, a fissare lo stipendio normale dei professori, a fare differenza tra Università e Università, tra scienza e scienza, si venne insomma a svolgere certi principii che io stimo avessero bisogno di essere seriamente meditati e discussi?

Io affermo, in secondo luogo, che la legge fa torto alla finanza.

Lascio ora da parte la questione tanto combattuta, se cioè giovi di far pagare le tasse per forma d'iscrizione, ovvero di esami: ma checchè sia di ciò, egli è sempre vero che la tassa è un'imposta; imposta giusta perchè retribuzione di un servizio, imposta utile perchè vantaggia la finanza, imposta opportuna perchè pur troppo tale e così fatta è la natura umana che poco pregia quello che nulla costa.

Facciamo eccezzuazione (ci s'intende) dei poveri ai quali si dee spezzare gratuitamente il pane della istruzione.

Ora io dico: quale servizio rende lo Stato agli studenti? Evidentemente due, vale a dire l'insegnamento o il conferimento della laurea che dà al cittadino un grado, una situazione, o come dicesi più francamente che italianamente una posizione sociale, e sopra ciò lo abilita ad esercitare una professione.

Se così è, la tassa universitaria dovrebbe essere in ragione composta di questi due servizi. Or dunque quale ha ragione di essere il capoverso 3 dell'art. 1? « Quelli fra gli studenti, che nell'atto dell'iscrizione dichiareranno di voler seguire uno o più corsi di privati insegnanti invece dei corsi ordinari dell'Università avranno diritto in fin d'anno sulla presentazione dei certificati di quegli insegnanti legalmente autorizzati al rimborso di una quota della tassa d'iscrizione in pro-

porzione del numero dei corsi non ufficiali che avranno seguito. »

Che ne avverrà egli?

Nella tabella dei risultamenti finanziari il signor Ministro calcolò l'introito delle tasse universitarie in lire 2,105,000.

Io penso che questo calcolo sia appieno errato. Calcola, a cagion d'esempio, che tutti i 9459 studenti dell'Università di Napoli progrediscano fino alla laurea.

Ma il signor Ministro sa meglio di me, che mille appena di quel numero si curano di pigliare il grado accademico: gli altri vi sono attirati dalla curiosità scientifica, la quale, diciamo il vero, si svolge più e meglio nelle province meridionali d'Italia.

Vedesi dunque a vista d'occhio quanto danno si rechi alla finanza permettendo agli studenti di farsi rimborsare la tassa delle annuali iscrizioni. E pure il signor Ministro sa molto bene, come bisogna dare l'istruzione primaria gratuitamente o quasi, come bisogna far pagare alquanto più la secondaria, e come sia mestieri allargarla più ancora per l'alta istruzione universitaria.

Io dico in terzo luogo che si fa torto ai discepoli. Spiego la mia idea. Se la tassa è, o dee essere retribuzione del servizio che rendono gli insegnanti e del grado accademico che si conferisce, perchè dunque per la laurea legale, corso di anni cinque, si vorrà far pagare 410 lire, quando per la laurea, nelle arti salutari, corso di anni sei, bastano lire 280? Ho udito a dire da taluni. Codesto è mezzo che il Governo ha in mano per far volgere la mente dei giovani meglio all'una che all'altra scienza. Baie, o Signori. Il giovane seguirà sempre quella scienza per la quale sente di avere maggiore attitudine, quella che gli promette un migliore avvenire. Molto possono ancora nella scelta i pregiudizii del volgo, l'andazzo dei tempi, gli esempi domestici. Di che ho io esperienza vera, io che primo ruppi il filo delle tradizioni di famiglia, nella quale in meno di sei lustri furono quarantatre dottori di legge civile e canonica; la maggior parte dei quali nel giorno immediato alla laurea andarono a dimorare sopra le loro terre. Allorquando io faceva il corso delle pandette, mi trovai al fianco più di 100 condiscipoli. Andate a trovarli oggi nella città di Cagliari, oggi che ciascheduno si sente più disposto a pigliare il fucile in ispalla o a cingere con una spada i fianchi.

Io dissi in quarto luogo che la legge fa torto a' maestri, nel che io convengo pienamente coll'opinione dell'onorevole Senatore Pareto. Per me la graduazione delle Università in ordine allo stipendio dei professori è assurda. La parola può parer troppo forte, e nondimeno io la mantengo.

Lo stipendio è retribuzione di fatica. Volete voi dirmi se lavori meno un professore di pandette o di economia politica nelle Università di Modena e di Genova, di quello lavori un professore di tali scienze nelle Uni-

versità di Bologna, di Pavia o di Torino? Maggior numero di studenti, si dice. Benissimo. Ma è forse fatica maggiore il declamare una lezione per cento ascoltatori, anziché per dieci?

Perché dunque, io dico, l'articolo 2 della legge che discutiamo? Desteremo, ci si osserva, l'emulazione fra i giovani professori i quali sperano di essere in tarda età promossi alle Università primarie. Ma ecco qui si fa una questione di principio. Facciamo noi le classi di professori in ragione de' luoghi ovvero delle persone, come avviene negli ufficiali amministrativi e di tutta quanta è la magistratura dello Stato?

Se un Muratori insegna in Modena, certo amerà meglio di stare nel suo paese nativo. Se voi darete le classi in ragione dei luoghi, avverrà che non potrete premiare il suo merito tranne che condannandolo all'esilio!

Ma sopra ciò quali sono le seste colle quali il signor Ministro ha misurata l'importanza delle Università? Se voi la fate derivare dal numero dei discepoli, incominciate a disgiungere da tutte le altre l'Università di Napoli che a tutte grandemente e fuor d'ogni proporzione sovrasta.

Ma vi ha di più. Perché mettete in prima categoria, a cagion d'esempio, l'Università di Palermo, anziché quella di Modena, quando pure in quest'ultima città si contano più studenti che in quella? Anzi perché non prima della Università di Palermo quella di Catania più popolata di giovani studenti?

I professori delle Università primarie sono lautamente retribuiti. Nè sarò io che mi oppongo a qualunque larga misura di retribuzione a pro' degli insegnanti.

Ma diciamo francamente il vero, o Signori. Un professore che gode uno stipendio di 8000 lire, il quale sia avvocato di qualche grido, egli è certo in miglior condizione di quello sia un luogotenente generale, un generale d'esercito, il primo presidente della Corte suprema di cassazione, gli stessi Ministri! e frattanto i professori delle università chiamate secondarie, dovranno star contenti a 3000 o 3500 franchi!

Che faremo dunque? O permettiamo a tutti di esercitare la professione di avvocato, e allora ottomila lire di stipendio mi paiano e sono soverchie; o neghiamo ciò a tutti, e allora come si fa a vivere con 3000 o 3500 franchi? O infine concediamo agli uni quello che neghiamo agli altri. Ed ecco la legge crea la necessità di una odiosa differenza che vuolsi in tutti i modi cansare.

Un'ultima considerazione; si fanno gli stipendi eguali per tutte le scienze, sia! A chi conosce l'albero della scienza e sa come l'una sia di aiuto all'altra e come tutte insieme non sieno che una serie catecata di conseguenze derivanti tutte da un solo principio non parrà, strano il dire che tutte le scienze sono eguali.

Non vogliamo l'aristocrazia delle scienze.

E so che la scienza come la virtù è eminentemente

aristocratica, ma nel senso del sapere, non già del luogo in che si vive.

Se nella Università di Genova o di Parma insegnasse Galileo o Volta o Lagrange o Gioberti o Dettori o il nostro Plana o lo stesso ministro Matteucci, sarebbe egli giustizia che fosse retribuito meno, o sarebbe preunzione di diritto che ei valesse meno di qualsivoglia professore di un'altra Università di primo ordine?

Ho detto in quinto luogo che la legge fa torto al libero insegnamento; ciò che parmi agevole a dimostrare. Si sono abolite le così dette propine dei professori, perché? V'era egli qualche ragione d'indecenza? V'era egli alcun che di comune colle abolite sportule dei magistrati? Niente affatto! Le sportule erano un contratto diretto tra il magistrato che rende giustizia e il cittadino che la domanda.

Niente di tutto ciò nelle propine. Allo Stato si pagavano, e lo Stato le cedeva agli insegnanti siccome parti di stipendio. Il certo è che l'abolizione delle propine nuoce grandemente alla libertà d'insegnamento.

Un professore il quale tauto più vantaggia, quanto meglio insegna, ha interesse di insegnar bene, di migliorare i suoi trattati, di far progredire la scienza.

Ma se a tal professore non darete che un fisso stipendio egli riposerà sopra i suoi allori, e non farà di un passo avanzare la scienza. È vergogna il dirlo, ma diciamo il vero. La umanità è così fatta che, non che dei lavori intellettuali e dello ingegno, domanda il compenso perfino della virtù. Il metodo delle propine ben lo sa il signor Ministro, fu quello che contribuì più che che altro a mettere in atto la libertà dello insegnamento nella dotta Germania.

Ora io non so come, volendoci noi avviare a questa santissima tra le libertà, si tolga via il mezzo che si presenta migliore.

In sesto luogo la legge disconosce la dignità della scienza.

Testè ho parlato dell'uguaglianza di esse, ma forza è fare una eccezione per la teologia, la quale è primissima sopra le altre tutte.

Se non la si vuole insegnare, sia pure. Io penso che lo Stato non dovrebbe insegnare, non fare opere pubbliche, non impacciarsi d'industria e d'agricoltura o di commercio.

Ma ciò appartiene a un altro stadio della società umana, e l'umanità nol raggiungerà se non se dopo molti secoli. Frattanto che la teologia s'insegna e fa parte della istruzione universitaria, è cosa soprammodo ingiusta che i soli professori della scienza divina debbano contentarsi del magro stipendio che godono di presente, quando agli altri tutti si concede una assai più larga retribuzione. Ripeto che la teologia è tra le scienze primissima per l'obbietto, per lo scopo, per la intrinseca sua difficoltà.

Mi soffermo a quest'ultima considerazione.

Un professore di esegesi biblica, per modo d'esempio, a quante scienze non dee porre la mente? Di quali



e di quanti libri non dee essere fornito meglio che un altro scienziato qualsiasi? Egli dee essere, per così dire, un uomo universale.

Dimostrerò la tesi con alcuni esempi. Vi ha egli un ordine soprannaturale? Il miracolo è nell'ordine delle cose possibili? Può egli l'uomo essere assunto a natura maggiore, essere trasumanato senza cessare di essere quello che è? Tali questioni non si risolvono senza la metafisica. Fu prodigio il passaggio del mar Rosso, ovvero fu effetto naturale del grandissimo flusso e riflusso di quel mare? Colla fisica si prova la verità teologica. Come poté l'arca posata sulla nuda terra sollevarsi grado a grado sopra le acque, senza dare nelle secche senza rompere negli scogli? È quistione della scienza nautica. Come poté capire quella grande quantità di provvigioni, quella infinita generazione di bestie d'ogni maniera? Quale la sua forma? Quali dovettero essere li suoi scompartimenti? Risponde la matematica. Se v'ha scienza che sembri straniera alla teologia, ella è certo la medicina. E pure a un professore di esegesi biblica non dee punto essere ignota. Nell'ora sesta poterono essere vivi i due ladroni? poté essere morto il Cristo, e come da lui cadavere poté escire a un tempo acqua e sangue?

Insomma, o Signori, l'archeologia, la mineralogia, la geologia, l'astronomia, la storia e la cronologia, e tutte, a dir breve, le scienze sono tributarie della teologia.

Egli è tempo di smettere le idee viete o pregiudicate. La teologia non è la casistica che cerca spesso le cose assurde e più d'una volta le oscene; non è la scienza dello schifoso Sanchez o del gesuita Mariano. Miratela in tutta la sua grandezza nel sublime poema di Dante al quale ha posto mano e cielo e terra, miratela soprattutto nell'opera più ammirabile che sia uscita da penna umana, nella *Città di Dio* di S. Agostino. E voi vorrete retribuire meno un professore di esegesi biblica, che un professore d'aritmetica il quale comincia per insegnarvi che due più tre fa cinque, che cinque meno tre fanno due, che otto via otto dà sessantaquattro, e che dodici diviso per quattro dà tre? Basta enunziare la proposizione perchè se ne scorga tosto l'assurdità.

In ultimo luogo ho detto che la legge fa torto agli ordini costituzionali. Di fatto nell'art. 4 è detto che un regolamento fisserà la durata, l'ordine, la misura degli insegnamenti, e il modo degli esami in tutte le Università governative.

Io amo le leggi, non amo i regolamenti, i quali regolano nulla, nè meno l'arbitrio. L'ufficio centrale ci afferma che intende dare al Ministro la facoltà di fare un Regolamento. Ma qui sta appunto la controversia, nel vedere cioè se le sieno cose che non varchino i confini di un semplice regolamento, secondochè a me par di vedere.

Io stimo, o Signori, di aver provato accennando e quasi di volo la ragionevolezza delle censure che io fo alla legge che cade in discussione. Molte altre potrei recarne in mezzo. Ma io avviso che bastino

le già fatte per renderla meno accettabile al Senato. Io dichiaro adunque nettamente che non voterò la legge, tranne nel caso che il Ministro della istruzione pubblica si contenti di ritirarla a'suoi principii, di restringerla nei suoi naturali confini, pareggiando cioè le tasse nelle diverse Università dello Stato.

Senatore **Linati**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Linati**. Se io considero le cose di cui tratta la presente legge, nel loro isolamento, e le cause che han promossa la trattazione della legge stessa, non posso che unirmi alle opinioni espresse dai due onorevoli preopinanti, poichè in primo luogo trovo che le tasse scolastiche non solamente sono disuguali da facoltà a facoltà, e ciò senza tener calcolo nè della durata degli studii, nè della loro importanza; ma trovo altresì che hanno per base quelle che si pagano in una sola delle province del Regno, anzichè aver per base un calcolo esatto di ciò che converrebbe alle condizioni delle finanze ed alla istruzione che si dà agli alunni.

Trovo poi ancora io pure che l'aver soppresso le tasse di laurea sia un errore, dappoichè la laurea è la conclusione degli studi, è la loro corona, ed è il mezzo col quale il giovane è abilitato all'esercizio d'una facoltà lucrosa; e quindi ben diversa cosa è l'aver il sussidio degli studi, ed il ricevere un'abilitazione per l'esercizio di una utile carriera; questi due capi volevano essere distinti e non confusi in un solo.

Trovo io pure che gli argomenti addotti a biasimo della distinzione delle due classi di professori siano logici e giusti, perchè essa offende ad un tempo l'interesse e l'amor proprio dei professori e nuocerà certamente al buon andamento dell'istruzione.

Per questa parte però debbo fare osservare agli onorevoli preopinanti che ciò che si è oggi inserito nella legge non è cosa nuova; in tutte le province del Regno esiste già questa distinzione di Università di primo ordine e di Università di secondo ordine.

Essa è già stata stabilita mediante la legge del 13 novembre 1859 nelle antiche province del Regno e nella Lombardia.

Un decreto del dittatore Farini dichiarò l'Università di Bologna di primo grado e diede grado secondario alle altre tre Università che dipendevano dalla sua amministrazione.

Nel Regno di Napoli non si può far confronto perchè non esiste che una sola Università; ma anche in Sicilia vi è già una Università di primo grado in Palermo, e le altre sono a tenore di legge dichiarate di secondo grado.

Per lo quali cose ogni qualvolta la presente legge non venga approvata nei termini nei quali è stata formolata, le cose rimarranno in pristino e i professori si troveranno sempre in condizioni diverse, e per la dignità e per lo stipendio; quindi io credo che a parità di circostanze preferiranno che la legge attuale venga

promulgata perchè se non altro essa aumenta gli attuali loro stipendi.

Nelle varie Università del Regno specialmente di secondo grado si percepiscono stipendi assai scarsi, e la legge attuale viene a migliorarne le condizioni; vero è che non li pareggia ai professori di grado superiore, ma sta in fatto però che la loro condizione viene d'assai migliorata.

Se noi avessimo fiducia di poter in quest'aula modificare talmente la legge da far sì che prevalesse il principio dell'equiparazione degli stipendi di tutti i professori del Regno, io mi avvicinerei volentieri alle sentenze espresse dai due proponenti; ma se nel caso attuale venisse respinta la legge presente ne avverrebbe che le cose rimarrebbero come oggi sono e le condizioni dei professori resterebbero ugualmente disuguali; perciò io sono, dirò, malgrado il mio convincimento, costretto a dare il mio voto anche a questa disposizione.

Mi spiace altresì di vedere che le condizioni dei professori stessi non siano pareggiate riguardo al tempo, perchè si dice nella legge che i professori che avranno dieci anni di esercizio fruiranno del massimo stipendio nella rispettiva categoria; e che a partire dal 1 gennaio 1863 avrà principio un quinquennio alla fine del quale si aumenterà di un decimo lo stipendio a vantaggio dei professori.

Dal che risulta che quelli tra loro che oggidì non hanno i 10, ma soltanto li 9, li 8, li 7 anni di servizio dovranno aspettarne altri cinque prima che il loro stipendio cresca di un decimo.

La qual cosa è manifestamente ingiusta; in quanto che agli uni si sarà accordato il massimo stipendio perchè hanno servito dieci anni; agli altri dopo 13 o 14 anni non sarà fatto l'accrescimento che di un decimo di stipendio.

Rispetto poi alla costituzionalità della legge, forse era meglio provveduto che non al presente con ciò che proponeva d'accordo col Ministro della istruzione pubblica la Giunta della Camera dei deputati la quale voleva che una Commissione mista ricevesse il mandato di compilare insieme col Ministro un regolamento della istruzione superiore.

Col che si rende manifesto che l'intendimento della Giunta, il quale implicitamente venne compreso anche nell'attuale compilazione del progetto, era che questo regolamento riuscisse ad una completa legge scolastica.

Ma quantunque questa parte dell'attuale progetto non solo, ma anche del progetto della Giunta possa avere quasi un aspetto d'incostituzionalità, io mi avvicinerei anche per questa parte al primo progetto perchè ritengo cosa quasi impossibile che da corpi deliberanti si possa ordinare un codice di legislazione scolastica.

Le legislazioni scolastiche debbono essere sempre informate da un grande concetto generale, debbono essere animate da un solo spirito, e questo spirito e questo concetto si disperde sicurissimamente ogni qualvolta

sia assoggettato alla discussione di molti individui proponenti aggiunte, riforme ed amminde, cosicchè invece di una legge scolastica ne riesce poi qualche cosa d'informe e di poco applicabile.

Io mi sarei avvicinato più volentieri ad ogni modo al primitivo progetto presentato dalla Camera dei Deputati, perchè rispetto alle tasse lo conservava più uniformi e partiva da un principio più logico.

Per rispetto alla classazione dei professori nelle diverse Università non se ne faceva cenno, essendo che l'art. 2 fu aggiunto posteriormente. E per rispetto infine alla compilazione di un regolamento sulla pubblica istruzione, si era provveduto in un modo meglio acconcio e promettente un più felice risultato.

Ma ad ogni modo quando considero che se la legge attuale non è accettata dal Senato, non potrà sicuramente andare in vigore nell'anno corrente, e che è così stringente il bisogno di unificare le tasse, io non so risolvermi a negare il mio voto alla presente legge. Il tempo chiarirà sicuramente gli inconvenienti che essa presenta, e saremo a tempo con maggior calma a correggerli. Ma al presente non posso a meno di confortare il Senato ad approvarla in modo puro e semplice. Vero è che ci sono inconvenienti, come dissi, ma dico ancora che più grave inconveniente è il persistere nello stato attuale delle cose di cui molti di noi ebbero occasione di ben conoscere i difetti.

Nella mia città, ove è una Università nella quale le tasse erano più basse di quelle delle antiche province, ho veduto affluire ed accorrere in grandissima quantità alunni mal preparati i quali ci hanno fatto studi interrotti e imperfetti, e vi sono venuti unicamente stimolati e sospinti dal desiderio di spender meno nelle tasse di esame e di laurea.

La disparità delle tasse ha prodotto altri grandi sconforti che non è qui il luogo di ricordare, e che sicuramente potrebbero ripetersi con danno della pubblica istruzione e dell'ordine pubblico se non vi fosse in tempo provveduto.

Non posso quindi a meno di ringraziare il sig. Ministro della pubblica istruzione per avere proposta una legge di perequazione delle tasse, e di riordinamento degli studi e degli esami nelle varie Università del Regno. E lo ringrazio tanto più in quanto che mi avveggo sempre più quanto sia arduo il promuovere e sostenere una discussione di una legge sull'istruzione pubblica la quale difficilmente riesce a buon fine.

Di ciò abbiamo avuto uno spiacevole esempio due anni fa, quando veniva discussa in quest'aula stessa una legge scolastica d'interesse gravissimo, imperocchè sebbene si trattasse allora di dare a molte cospicue province del Regno una legislazione scolastica della quale esse sentivano e sentono tuttora il difetto, pure la legge quivi proposta non ebbe alcun effetto, nè potè essere neppure presentata all'altro ramo del Parlamento.

Ed in questa occasione mi permetta il signor Ministro che io lo preghi di una cosa; cioè che poichè egli

ha avuto il coraggio di cimentarsi a questa difficile prova per rispetto allo insegnamento superiore, volga pure il pensiero all'insegnamento elementare, volga il pensiero a migliorare la condizione dei maestri che in numero di 40,000 aspettano da tre anni lo adempimento di quanto veniva prescritto dalla legge del 13 novembre 1859 a loro vantaggio, vale a dire la istituzione del Monte delle pensioni.

Sono 40,000 individui che continuamente combattono a vantaggio della civiltà e del progresso della Nazione e siccome si provvede agli invalidi dell'armata, si provvegga parimente agli invalidi della civiltà, procurando loro un modesto sì, ma sicuro riposo negli anni tardi della loro carriera.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Prendendo la parola per difendere questo progetto di legge e per pregare vivamente il Senato e con tutte le mie forze a voler concorrere col voto dell'ufficio centrale, cioè ad approvarlo, non intendo certamente di presentarlo come quella legge organica, fondamentale, che l'Italia aspetta sopra la istruzione superiore.

Sa il Senato le grandi difficoltà che si incontrano perchè una legge organica sulla istruzione superiore possa essere convenientemente discussa ed approvata dal Parlamento.

Quello che mi basta è di provarvi, e sono sicuro di riuscire, che la legge oggi sottoposta alle vostre deliberazioni corregge vizi gravissimi che esistono nell'ordinamento scolastico attuale, rimedia a mali grandissimi che pur troppo si sono infiltrati nelle nostre istituzioni universitarie, e le cui conseguenze materiali, per dir così, si sono sentite anche recentemente; sanziona, stabilisce principii ottimi sugli ordinamenti scolastici, ci avvia finalmente ad un riordinamento migliore, ci prepara cioè intellettualmente a quella legge organica a cui più o meno presto è debito nostro di arrivare.

Non ho bisogno di dimostrare al Senato quanto io mi preoccupi di quella legge organica, e ricordo sempre con gratitudine, sentimento in me vivissimo, ricordo che il Senato ebbe la benevolenza di prendere in benigna considerazione la legge che io avevo proposto, legge che aveva appunto il carattere di una legge organica.

Mi ricordo anche la benevolenza colla quale la Commissione composta delle persone più autorevoli e competenti che abbia il Senato, si occupò di esaminare con molta attenzione quel progetto di legge, e di aggiungerci disposizioni utili, e miglioramenti sostanziali. Pure anche questo progetto di legge organica come fu dalla Commissione del Senato elaborato sul mio primo disegno, non ha quei caratteri che dovrebbe avere per essere applicato.

Dopo aver fatto per tutta la mia vita il professore, una volta arrivato in Senato ho creduto dover mio di presentare una legge sulla istruzione pubblica: finchè la

legge ha questa origine s'intende che non dobbiamo cercare in essa che buoni principii, buone massime generali. Ma è tutt'altro il caso di una legge organica presentata dal Ministro; il Ministro facendo una legge organica deve assolutamente applicare quei buoni principii al caso pratico: bisogna stabilire, nella tal città vi sarà una Università, nella tal altra vi sarà un istituto superiore, nell'altra una Università secondaria; in un'altra infine una scuola di applicazione.

Queste differenze di sede delle Università primarie, delle secondarie, delle scuole pratiche sono l'opera della natura e della storia. Tutte le leggi che sono state fatte in Italia su ciò hanno sempre stabilito che vi erano Università primarie e Università secondarie. Ma ognuno intende anche che non siamo oggi in grado di stabilire un ordinamento universitario generale; l'opinione pubblica non è anche abbastanza preparata perchè questa legge organica e pratica possa esser presentata. Io ho accettato di cuore l'incoraggiamento e l'ordine del giorno che la Camera dei Deputati ha votato perchè nella sessione prossima sia presentato un progetto di legge sull'istruzione superiore. Posso assicurare il Senato che me ne occupo costantemente, non fo che pensare a questo progetto, poichè credo che in esso stia l'avvenire della scienza e lo svolgimento delle nostre libere istituzioni; ma è questo un grande avvenimento che non potrà essere preparato che con lungo lavoro morale e intellettuale e non potrà venire alla luce che quando l'opinione pubblica, regina di questi fatti, avrà preparato il terreno.

Ciò che importa ora si è di stabilire che la legge che dovete discutere è la sola che si possa sperare di veder presto applicata alle Università che ne hanno grande bisogno, che è conforme ai buoni principii di una legge scolastica, che corregge vizi gravissimi, e che rimedia a quei gravi inconvenienti che ho già citato e che sicuramente si riprodurrebbero se rimanessero le cose come ora stanno, se continuassimo nelle condizioni che abbiamo tanto lamentato.

Non starò a ripetere al Senato quali siano questi inconvenienti perchè altre volte ne fu parlato. Passerò solamente in rivista i punti principali della legge e credo che passando in rivista questi punti mi verrà fatto di rispondere alle obiezioni sollevate. Dirò anche che per abbreviare il lavoro, per non abusare eccessivamente della pazienza del Senato, potrei ottenere questo intento leggendo una lettera di cui mi tengo altamente onorato e che il Consiglio superiore d'istruzione pubblica ha avuto la bontà di dirigermi, a proposito di questa legge, in occasione del voto della Camera.

Il Consiglio superiore, come naturalmente doveva essere, ha compreso quale era il valore di questa legge, quale ne era lo spirito; esso ha rilevato, ha messo in evidenza i suoi meriti intrinseci, ma tanto è leggervi quella lettera, o passarlo in rivista gli articoli principali del progetto:

Il primo articolo pareggia le tasse universitarie. Niente di più giusto di questo.

Voci. Non vi è difficoltà su questo.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Niente di più giusto che il medico che deve medicare i malati a Napoli come a Milano non paghi con tasse diverse gli studi fatti e i gradi presi in una o in altra Università del Regno, Ma nel caso nostro la grande differenza che vi è nelle tasse universitarie ha prodotto nelle condizioni scolastiche effetti gravissimi che a parer mio sono più gravi di questa specie d'ingiustizia sociale. Bastava, purchè non fosse lesa la giustizia, che nelle Università in cui si pagava di più si avesse anche un insegnamento migliore: siccome la tassa pagata dovrebbe in qualche modo corrispondere all'insegnamento ricevuto basterebbe che l'insegnamento fosse migliore perchè la tassa richiesta potesse anche essere maggiore. Ma ripeto vi è qualche cosa di molto più grave negli effetti di queste differenze di tasse scolastiche: queste differenze hanno ingenerato nell'animo degli studenti, e da quello degli studenti è passato in quello dei padri loro e forse nello spirito pubblico, che le Università non servivano realmente per studiare, ma che servivano per ottenere un grado, e che tutto quello che si poteva desiderare era di arrivare a questo grado spendendo il meno tempo e il meno danaro possibile.

Da questa differenza di tasse che esistevano fra Università e Università è saltato fuori una specie di diritto; gli studenti di Pavia dicevano diritto, che disgraziatamente si rivoltava contro la loro buona istruzione, e che era contrario ad ogni disciplina, di potere cioè studiare a Pavia, ed andare dove le tasse erano minori a prendere gli esami.

Questo uso o abuso piuttosto, è essenzialmente contrario ad ogni buona disciplina universitaria.

Quando un giovane lascia l'Università in cui studia non per andare come facevano nel Medio evo da Padova a Pisa, da Pisa a Bologna per cercare un professore migliore, ma per recarsi a prender l'esame per pagare una tassa minore o essere ammesso più facilmente, allora s'intende che l'Università non è più fatta per studiare ed ogni principio scolastico è frainteso o pervertito.

Or bene, i rimedi che si proponevano da principio, che erano contenuti nel primo progetto di legge presentato alla Camera è col quale si cercava di riparare a queste conseguenze non erano assolutamente radicali, non avrebbero mai impedita la rinnovazione delle loro cattive conseguenze.

A Pavia, Torino, Genova, Cagliari ove la legge 13 novembre è in vigore si pagasse pur un quarto o un terzo meno di quello che si pagava prima, ciò non toglierebbe la ragione o il pretesto per andare a dar gli esami nelle Università dell'Emilia o di Toscana.

Le tasse in queste Università sono di 400 lire, mentre per ottenere la laurea nelle Università di Torino e Pavia, malgrado le riduzioni proposte, le tasse sarebbero sempre rimaste il doppio.

Ora dunque era essenziale, per regolare la disciplina universitaria, di togliere, se non volete dire la ragione,

il pretesto agli studenti di passare da una Università all'altra in cerca di tasse minori o di esami più brevi e più facili. L'uniformità insomma delle tasse è una giustizia, ma è soprattutto un elemento essenziale per migliorare la disciplina e gli studi.

Non credo che vi possa essere discussione sopra questo punto, nè sopra il merito della disposizione, nè sulla urgenza di adottarla.

Riguardo alla misura della tassa non ho bisogno di assicurare il Senato che avrei preferito tasse maggiori a quelle che si sono adottate.

Evidentemente devesi considerare la tassa universitaria che pagano gli studenti, come compenso dello insegnamento che ricevono: mentre l'insegnamento elementare è dato a tutti gratuitamente perchè tutti ne partecipano in egual grado, non è più così dell'insegnamento superiore che conduce i giovani all'esercizio delle professioni liberali, agli impieghi, alle carriere insomma in cui trovano guadagno e onori.

Le tasse furono dunque troppo ridotte e non credo che siano, per ora almeno, tali da corrispondere alle spese che fa il Governo per le Università.

Non dimentichiamo però che non vi è paese al mondo dove l'insegnamento ufficiale esiste, nel quale il prodotto delle tasse sia corrispondente a quello che il Governo spende in tutti gli stabilimenti d'istruzione superiore.

Per arrivare a questo equilibrio ed anche se volete al guadagno, bisogna cercare i paesi ove l'insegnamento superiore è una speculazione, bisogna andare in America e in Inghilterra ove si fanno speculazioni anche su questo e si creano Università che si chiamano libere. Ma non si creda però che queste Università libere siano istituti modelli. Generalmente questo moderne Università sono molto inferiori alle grandi Università di Germania o di Francia e anche alle nostre; sono Università professionali, per dire così, nelle quali si insegna quel tanto di fisica, di chimica o di altre scienze che è necessario per rendersi atto ad una professione, ma dove non si insegnano tutte le scienze che si richiedono per avere un insegnamento superiore propriamente detto.

Dico dunque che in tutti quegli Stati in cui l'insegnamento ufficiale esiste nella sua ampiezza non si può mai dire che si faccia dallo Stato una buona speculazione.

Potrei leggervi uno degli ultimi rapporti del Ministro dell'istruzione pubblica in Francia, da cui appare che le spese degli alti istituti d'istruzione superano assai gli introiti.

Malgrado ciò, ripeto, io credo che noi abbiamo passata la misura voluta dalle nostre condizioni economiche e che le tasse di questa legge sono al disotto di quello che dovrebbero essere.

Nel primo progetto presentato alla Camera dei Deputati ed al quale il Ministero aveva pienamente aderito, queste tasse erano tenute alquanto più alte.

Nessuno di voi ignora la ragione per cui queste tasse furono ancora ridotte.

Le tasse dell'Università napoletana sono quelle adottate e furono adottate dalla Camera perchè era essenziale di giungere al paraggiamento e perchè se ogni giorno per motivi di interesse generale siamo costretti a dire ai Napolitani, pagate di più di quello che pagavate prima, era giusto, che qualche volta, in un caso non molto grave, e di ben tenue influenza sulle nostre finanze si dicesse loro, noi pagheremo le vostre tasse, e sacrificheremo qualche cosa per giungere al paraggiamento.

Ma non dimentichi il Senato, che nel fare questa concessione al sistema napolitano, abbiamo ottenuto un grandissimo vantaggio; e qui dirò, che sono ben contento di avere sostenuto e vinto nell'altro ramo del Parlamento un punto fondamentale.

Nella legge che vi è proposta non sono più riscosse le tasse napolitane nella forma in cui erano a Napoli, sono ridotte sotto forma di tasso d'iscrizione annuale.

Ora io credo, che tutti gli uomini pratici in materia d'insegnamento converranno, che questa trasformazione di tasse di diplomi di vario genere in tasse d'iscrizione annuale è un grandissimo progresso, e se io potessi mostrarvi qui tutte le leggi scolastiche dei vari paesi, vi convincerei che ovunque si cerca di diminuire le tasse degli esami per introdurre tasse di iscrizione ed accrescerle sotto questa forma.

Il giovane che va all'Università per ricevere un insegnamento paga in quell'anno l'insegnamento che riceve. Se ci va per uno, per due, per tre anni, paga una, due, tre tasse d'iscrizione.

E torno a dire: tutti coloro i quali sanno cosa è disciplina universitaria converranno, che questo sistema è diretto a ricondurre la disciplina in condizioni migliori. Dove esiste la tassa di iscrizione, lo studente si presenta alla cancelleria dell'Università, e chiede di esservi iscritto e riceve una matricola, e non vi è poi gran male se in questa matricola vi sarà pure una colonna che accenni alla diligenza degli studenti alle lezioni. Con questa matricola si riconduce, per quanto lo comportano i tempi nostri, la disciplina universitaria a quel grado che è indispensabile per buoni studi e dove gli esami non possono essere la sola prova del sapere, il solo eccitamento allo studio.

Dirò di più per rispondere all'onorevole preopinante che le tasse d'iscrizione trasformando le tasse napolitane, faranno sì che la legge anche finanziariamente non sia tale da diminuire gli introiti.

Non saranno 9,000 gli studenti napolitani, saranno 8,000, saranno 7,000: saranno sempre molti, perchè in quel paese vi è ardore vero per lo studio, vi ha molta gioventù, che accorre agli studi, e quando l'Università di Napoli sarà giunta ad essere una delle prime e forse la prima del Regno, io sono certo che la gioventù napolitana vi accorrerà interamente e vi starà per compiere tutti gli studi.

Queste tasse sotto forma d'iscrizione quando saranno interamente pagate nell'Università di Napoli, produrranno un notevole aumento nei nostri introiti.

Sin qui dalle tasse napolitane nell'anno scorso e in quest'anno non abbiamo tratto che duecento mila lire, e lasciando le tasse sotto la forma di prima non si sarebbe mai potuto sperare di ottenere un aumento. Ecco perchè adottando i primi progetti presentati alla Camera dei Deputati, cioè quelli che non toccavano le tasse napolitane e solamente diminuivano di un terzo o più le tasse nelle antiche province e in Lombardia, non si sarebbe mai potuto sperare un aumento d'introito. Infatti 9, 8, 7 mila studenti a Napoli, pagando anche le tasse attuali avrebbero dovuto produrre molto di più di dugento mila lire; e se questo non avviene, ciò vuol dire evidentemente che i giovani si iscrivono all'Università e poi non seguono le scuole. Se migliorando, come sempre si è fatto e non si cesserà mai di fare, l'Università napolitana, riusciremo ad ottenere che gli studenti restino all'Università, che vi compiano i loro studi, preferendo gli insegnamenti ufficiali migliori e più completi sotto ogni rapporto a quelli a cui sotto il cattivo governo si erano rassegnati e che, meno poche illustri eccezioni, non possono paragonarsi agli insegnamenti che si danno oggi all'Università, avremo anche ottenuto necessariamente, assieme col miglioramento degli studi e della disciplina, un aumento di introito.

E qui mi cade opportuno di dire qualche parola sopra l'influenza che la modicità eccessiva delle tasse potrebbe avere per creare l'ingombro delle Università.

In generale non credo che dalla misura delle tasse dipenda il numero degli studenti. Il numero dei giovani che corrono in cerca dei gradi accademici più che altro dipende dalle condizioni economiche del paese, dal numero delle carriere utili e svariate che vi sono da percorrere con più o meno successo.

Facciamo buone scuole d'applicazione, buoni istituti tecnici e vedremo sicuramente diminuire il numero di coloro che corrono all'Università per arrivare a un grado accademico che il più delle volte loro frutta poco o nulla. I grandi avvenimenti politici della penisola, la vita militare di terra e di mare, i lavori pubblici, tutto questo farà che meno gente si volgerà d'ora in poi agli studi universitari. Noi abbiamo già a Modena una scuola militare da cui usciranno quattrocento ufficiali all'anno i quali corrispondono probabilmente a quattrocento dottori mediocri che avremo di meno.

Non è dunque da temere seriamente, e soprattutto per le nuove condizioni di vita politica e sociale in cui entriamo che le tasse scolastiche troppo basse stabilite da questa legge rechino ingombro nelle Università: il vizio di questa troppo bassa misura delle tasse è nel corrispondere troppo poco al Governo per l'insegnamento che dà, nel creare o piuttosto nel lasciar persistere un aggravio troppo forte sulla finanza per il mantenimento delle Università, ciò che ci trattiene per ora dal prov-

vedere, come pur dovremmo fare, agli istituti superiori di perfezionamento.

Ma già vi dissi la ragione suprema per cui furono adottate le tasse basse che sono quelle della Università di Napoli. Noi avevamo la necessità di arrivare al pareggiamento e fra i grandi vantaggi del pareggiamento non dev'essere considerato per ultimo di potere, quando il parlamento lo vorrà, quando le condizioni economiche del paese lo permetteranno, quando le nostre Università saranno meglio disciplinate e ordinate, ottenere con un articolo solo di legge che in tutte le Università siano le tasse accresciute di una certa quantità.

Nè dimentichi il Senato che la trasformazione così benefica delle nostre tasse in tasse d'iscrizione come prima base, ci lascia senza grande difficoltà aperta la via a stabilire più tardi diritti d'esami, una tassa per la matricola, una tassa poi diplomi di laurea.

Fatto il pareggiamento, anche l'aumento delle tasse sarà agevolato.

Quest'articolo di legge sopprime per i professori il prodotto delle tasse d'iscrizione ai corsi e delle propine degli esami, e prescrive che tutte le tasse universitarie si versino nelle casse dello Stato.

Questa disposizione fornirebbe materia a un lungo discorso, ma ne dispenso il Senato, perchè sono universalmente note le ragioni che indussero me nel progetto iniziato in questo recinto e la commissione incaricata di esaminarlo a non esitare un momento a sopprimere le tasse d'iscrizione ai corsi in vantaggio degli insegnanti. Questo modo di ricompensare i professori ha i suoi grandi vantaggi, quando è, come in Germania, da lungo tempo entrato nei costumi, quando è dove vi è una vera passione per lo studio, quando è dove non è scossa la disciplina scolastica. Ma pur troppo in Italia queste condizioni mancano: in nessuna delle Università nostre da lungo tempo si usa d'aver tasse per i corsi di cui profittano i professori, e per chi ha pratica delle nostre Università non è dubbio che questo sistema piuttosto toglie che non accresca il rispetto degli studenti per gli insegnanti, non è fatto per rialzare la dignità e l'indipendenza dei professori, ma solo per creare differenze ingiuste negli stipendi degli insegnanti.

Sopprimendo però le tasse d'iscrizione a profitto dei professori conveniva pensare alla sorte dei privati insegnanti, e qui sono contento di potervi affermare che la disposizione stabilita nell'ultimo alinea dell'art. primo risponde anche, a giudizio degli uomini pratici che ho consultato in Germania sopra questa materia, alle esigenze del vero privato insegnamento.

Questo articolo non considera la libertà d'insegnamento in una maniera vaga e indeterminata. Come già dissi in altro recinto questa libertà si ridurrebbe a ben poca cosa, se non consistesse in altro che nella facoltà che ha uno qualunque in un paese libero di mettersi a discorrere sopra un certo argomento in pubblico, fa-

collà che vale quanto il sapere di chi l'esercita e per quanto lo consente la curiosità di chi lo ascolta. Ma la libertà d'insegnamento praticamente intesa o applicata come in Inghilterra, in America, in Germania vuol dir due cose, cioè Università libere e privati insegnanti.

Università libere ne abbiamo anche noi nel Regno, ma pur troppo non fiorenti, nè ricche di vita. Le Università libere richiedono per prosperare un'atmosfera scientifica molto viva, non fioriscono se non dove vi è agiatezza, dove la gente è disposta a pagare per ricevere una certa dose di alta istruzione, dove insomma vi è in tutte le classi molto amore allo studio.

Queste pur troppo non sono le condizioni nostre, e non possiamo aspettarci che mutino così presto, per provvedere così agli studi superiori. Disfare le Università che abbiamo, per ridurle a Università libere sarebbe, ne sono profondamente convinto, disfare tutto e impedirci di migliorare le Università che abbiamo e soprattutto di rialzarne alcune o portarle al livello delle grandi Università straniere. È questa la via in cui dobbiamo entrare con ardore e con perseveranza perchè è di un esito sicuro.

Non impediamo adunque assolutamente che certe istituzioni scolastiche libere possano nascere, e sarei ben fortunato di vedere ricchi e illuminati municipii imprendere non la creazione di Università propriamente dette, ma quella di scuole professionali o di coltura generale.

Ma passiamo ai privati insegnanti, che noi ci auguriamo di veder nascere e fiorire fra noi. Anche questo frutto non può facilmente nascere, e soprattutto maturarsi nelle condizioni scolastiche e scientifiche in cui siamo. Da qualche anno, dove la legge 13 novembre è in vigore, aspettiamo di veder crescere il numero dei privati insegnanti, ma pur troppo anche questo non è avvenuto e non poteva avvenire. Accade invece quello che sanno tutti coloro che hanno fatto parte delle Commissioni per la scelta dei professori delle Università, che cioè gli esami sono molto deboli e qualche volta debolissimi. Ora se i concorrenti alle cattedre ufficiali ci mancano o sono scarsi, è egli sperabile sul serio di veder sorgere e di poter molto contare sui privati insegnanti? In Napoli è grande il numero dei privati insegnanti e come questo sia s'intende perchè il cessato governo aveva quasi spenta l'Università. Ma io non credo certo di offendero gli splendidi ingegni di quel paese se affermo che, a parte poche illustri eccezioni oramai raccolte nell'Università, i privati insegnanti che restano in gran numero sono preparatori agli esami, sono esercanti d'una specie d'industria che per il decoro di quel paese, per il bene di quella ingegnosa gioventù è a desiderare che si perfezionino o prendano altri indirizzi.

Del resto, dove il vero insegnamento libero fiorisce, cioè dove i privati insegnanti sono quel che devono essere, non accade già quello che si suol dire generalmente, che cioè i privati insegnanti eccitano, fanno

concorrenza, tengono vivi gli insegnanti ufficiali che tendono ad addormentarsi. In tutte queste cose c'è sempre azione e reazione: ma è certo che dove la vera scienza è in onore, dove i buoni studi fioriscono, dove gli alti insegnamenti sono stabiliti in mezzo ai grandi centri di popolazione e di civiltà i professori ufficiali non s'addormentano o se si addormentano hanno vita corta.

In Germania è tutt'altra la direzione dei privati insegnanti, è quale deve realmente essere.

Posso assicurare il Senato e basta dare una rivista ai calendari delle Università germaniche per convincersene, che il privato insegnante non è colà che il complemento dell'insegnamento ufficiale. Abbiamo qui all'Università di Torino la fortuna di possedere un distinto fisiologo tedesco, il signor Molleschot, or bene egli assicura quello che d'altronde sa chi è stato nelle cinque Università germaniche, che nessuno insegnante privato o ben pochi fanno ivi propriamente concorrenza all'insegnamento ufficiale. Ciò che fanno i privati insegnanti, si è di dar lezioni sopra materie speciali, e così si ottiene di mettere in evidenza coloro che si consacrano alla scienza e che sono destinati a divenir professori.

L'alinea che ora esaminiamo, assicura, a giudizio degli uomini più distinti della Germania, la sorte del privato insegnante. Quando uno studente si presenta all'Università in principio dell'anno, ed è libero di dire: io voglio andare a seguire il corso, per esempio, di diritto civile, presso un privato insegnante piuttosto che all'Università, quando questo studente alla fine d'anno nel certificato del privato insegnante (ben inteso è ammesso che questo privato insegnante sia legalmente autorizzato, e il suo corso sia regolato come vogliono le leggi), ottiene che gli sia restituita dall'Università la quota della tassa d'iscrizione che rappresenta il prezzo di quel corso secondo il numero dei corsi di quell'anno, è soddisfatto intieramente alla giustizia e alla libertà dell'insegnamento. Il giovane è libero di andare all'una o all'altra scuola, e il privato insegnante trova in questa restituzione della tassa la maniera da farsi pagare.

Il 2. articolo stabilisce la differenza degli stipendi fra i professori delle varie Università. Io credo che non sia necessario di trattenerci a lungo su quest'articolo. Gli stipendi ora stabiliti sono quelli che danno i più piccoli Stati d'Europa. Esistono poi le differenze di stipendi fra le diverse Università. Si chiamino come si vogliono, ma differenze di grado, di numero delle cattedre, di stipendio esistono in tutte le nostre leggi, e quel che è più nella natura delle cose.

Finchè paragoniamo Genova a Torino la differenza non è grande, può anche non esistere. Ma prendiamo, a cagion d'esempio, le Università di Macerata, di Urbino, di Camerino, e vedremo presto che tutte le Università non si possono ritenere eguali.

Io non nego che anche le piccole Università non ab-

biano reso servizio al paese. Sia pur vero che hanno servito a creare un gran numero di dottori o di persone mediocrementemente istruite, ma nelle condizioni in cui era l'Italia in passato fu forse meglio avere questi mediocri dottori, che pur sanno qualche cosa, che avere ignoranti assoluti. Oggi non può, non deve più essere così; l'opinione pubblica ha fatto un grande progresso nel giudicare queste piccole Università, che si può ritenere che esse non tarderanno ad essere utilmente trasformate.

Posso citare l'Università libera di Ferrara che l'autorità municipale ha già deciso di riordinare come Università libera, e di ridurlo ad una o a due sole facoltà, purchè il Governo vi metta una scuola speciale d'applicazione. E quella autorità locale fece benissimo a porgere assistenza al Governo in questo intendimento, piuttostochè impegnarsi a fare una grande Università. Puoi dire lo stesso dell'Università di Macerata, la quale ha sentito già quella specie di tempesta morale che gli stava sulla testa, e abbiamo qui un rappresentante di quel paese, il quale non è molto mi assicurò che quella città è decisa di contentarsi di una facoltà sola. E ciò va benissimo, ed è perfettamente d'accordo coi principii generali che devono informare la legge organica, la trasformazione delle nostre Università, cioè la riduzione delle Università ad un determinato numero comportabile colle nostre finanze e col numero dei buoni insegnanti di cui possiamo disporre, e ciò senza distruggere, anzi favorendo la distribuzione della scienza utile universalmente in tutti i punti del paese.

Ripeto adunque, che questa differenza di stipendi per professori delle varie Università deve esistere.

La forma anche colla quale l'articolo soddisfa a questa condizione non pare delle più infelici. Non so se accade nelle altre amministrazioni quello che accade nell'istruzione pubblica, ma come ho detto un momento fa, potrei portare qui 30 o 40 volumi di leggi di Francia e del Belgio, dalle quali si vede che il meglio che vi sia da fare è migliorare via via costantemente le leggi stesse; e così faremo anche noi in seguito.

La forma degli esami, a cagion d'esempio, ora orali, ora in iscritto, ora davanti a certe commissioni diversamente composte, tutto ciò è materia che si modifica continuamente; anche questa disposizione degli stipendi dei professori potrà essere modificata nella legge organica che verrà; ma nel momento è certo che apparisce conforme ai buoni principii scolastici.

Non dico niente di nuovo quando dico che vi devono essere differenze per le varie Università; è poi giusto che professori che hanno 10 anni d'insegnamento abbiano uno stipendio maggiore dei professori più giovani e ciò per tante ragioni.

Nè è una seria opposizione dire che è strano che chi ha 9 anni di servizio sia trattato diversamente da chi ha 10 anni di servizio.

Da qualche punto bisognava cominciare: se si fosse detto 9 invece di 10, vi era la stessa obbiezione; ma

non è obbiezione, è cosa comune in tutte le leggi delle pensioni. Non si deve pigliar giusto e immediatamente di qua e di là dei 10; bisogna andare ai 15, 20, 25 anni, e allora si vedranno i vantaggi che vi sono, oltre ad essere assicurati gli aumenti di 5 in 5 anni, e oltre, finalmente, al vantaggio per l'amministrazione di un punto unico di partenza per i conti degli stipendi.

Devo poi osservare all'onorevole preopinante che gli uomini illustri, di cui ha parlato, e che non sono nelle Università di primo ordine, possono sempre salire a quelle Università, e che questo movimento dei professori è un grandissimo bene di cui tanto si lodano i dotti professori delle Università germaniche.

Ognuno si ricorda che Humboldt dava certe famose letterine di raccomandazione colle quali un giovane professore saliva via via da una Università all'altra.

Ripeto dunque che non riuscirà discaro ai professori illustri che possono essere nelle Università minori di salire alle Università maggiori con maggiore stipendio, anzi è questo un grande eccitamento, un grande incoraggiamento per gli scienziati.

Non è poi impedito neppure dalle leggi attuali, come fu praticato in alcuni casi, di portare lo stipendio di professori illustri e che hanno molto contribuito al progresso della scienza, al doppio o al triplo dello stipendio normale.

Finalmente dirò una parola ancora rispetto alla costituzionalità dell'art. 2.

Il Senatore Siotto Pintor avrebbe dovuto leggere tutto intero l'articolo da lui citato.

Io suppongo che egli abbia creduto che l'articolo sottoposto oggi alla sanzione del Senato fosse quello stesso che la Commissione della Camera, e se volete anche il Ministero, avevano proposto; in quell'articolo si diceva che una Commissione nominata in parte dal Ministero e in parte dal Senato e dalla Camera nel proprio seno formerebbe il regolamento generale.

Il Ministero credeva di poter domandare quest'atto di fiducia al Parlamento nell'intendimento di ottenere una sanzione morale maggiore, e non già di liberarsi in alcun modo dalla responsabilità. La Camera ha voluto regolare questa facoltà, e non me ne dolgo. Ma ora è detto che questo regolamento sarà fatto in conformità degli articoli relativi delle leggi delle antiche province e di Napoli, di modo che il campo è perfettamente ristretto, e il Ministro non può uscire nel fare il regolamento generale da quelle materie che quegli articoli considerano e che sono vere materie di regolamento. Si deve trattare precisamente della durata, dell'ordine, della misura degli insegnamenti, e del modo degli esami. E qui prego il Senato a ritenere che se non per intero, di certo per la massima parte il merito di questa legge, il bene che se ne aspetta, sta appunto nella facoltà data al Ministro di formare un regolamento generale.

Una volta operata la parificazione delle tasse, neces-

sariamente gli studi devono essere, senza pedanteria, stabiliti con una certa uniformità nei punti principali.

In tutte le Università del mondo le facoltà intellettuali degli studenti in media sono press'a poco eguali, e queste facoltà hanno bisogno di un dato periodo di tempo, di un dato passaggio da uno studio all'altro per arrivare alla meta, per divenire atti ad ottenere un grado accademico. E se le scuole secondarie hanno, come l'hanno di certo, una grandissima influenza nel preparare più o meno i giovani a salire agli studi universitari, se, come ben lo intendono tutti gli uomini pratici, non si può sperare buon successo dalle libertà che fioriscono nelle Università germaniche, se non dopo aver dato ai giovani un saldo fondamento di buoni studi secondari e instillato in loro l'abitudine e la passione allo studio, da queste considerazioni non si può trarre altro, se non che in Italia per un certo tempo ancora la prova degli esami non è sufficiente, che gli esami non possono essere così seri e rigorosi come lo dovrebbero, e che la prudenza e l'esperienza ci consigliano ad adottare certe disposizioni di regolamento che sono comportabili coi tempi, e che aiutano a promuovere la diligenza e la disciplina negli studenti. E sopra questo principio insistiamo tanto più risolutamente, senza voler portare una decisione assoluta fra un sistema e l'altro, facendo notare che i regolamenti delle Università e delle scuole superiori di Francia, che saranno di certo più minuti, più rigorosi di quelli che noi potremo aver mai, non hanno mai isterilito il genio francese, nè tolto alla Francia uomini illustri, nè impedito di salire ad un certo grado di coltura generale.

Credo inutile di ricordare al Senato ciò che già fu rilevato dall'ufficio centrale, incaricato di esaminare il mio primo progetto di legge, che pur troppo gravissimi vizi, non dirò nella legge del 13 novembre, ma nella applicazione sua, si sono introdotti nelle nostre Università, nei regolamenti successivi. Ognuno dei Senatori sa, che per la mancanza di regolamenti opportuni si arriva oggi all'esame di laurea con due anni appena di studio all'Università, e non è raro l'esempio di giovani che pigliano oggi 10, 12 ed anche le 14 iscrizioni in un anno, e si mettono in grado di rispondere ad un certo numero di temi, riuscendo così ad acquistare quel grado accademico che veramente dovrebbe essere il frutto di studi seri fatti con ordine e convenientemente prolungati.

Non lascerò la parola senza far notare, che l'ultimo articolo della legge è transitorio e da applicarsi solamente all'università di Napoli. Quell'articolo serve sul fine di una discussione che si prolungò molti giorni nella Camera e che non fu sempre così placida e ordinata come sarebbe stato da desiderare; fu una concessione fatta alla fede che i Deputati napoletani conservano sempre alla libertà d'insegnamento intesa e applicata senza limiti, fede che pur troppo io non posso dividere, almeno per il momento e nelle condizioni in cui siamo. È mia opinione che quell'articolo anche



transitorio debbe essere dal regolamento applicato in modo da impedirne i non buoni effetti, e non dubito punto che anche quei Deputati converranno meco che esso non possa essere attuato per quelle scuole di medicina pratica e di scienze fisiche e naturali che richiedono ospedali, cliniche speciali e ricchi stabilimenti scientifici.

Do termine raccomandando al Senato questa legge, che senza essere una legge organica è però informata da buoni principii ed è diretta a far cessare quei gravi disturbi ed abusi che oggi esistono nelle nostre Università.

Questa legge, ne sono certo, sarà un'ottima preparazione per quei più radicali cangiamenti che devono rialzare le scienze in Italia e in favore dei quali l'opinione pubblica si va formando ogni giorno di più (*Bravo! Bravo!*).

**Presidente.** Non domandandosi da nessun altro la parola, la discussione generale si intenderà chiusa, ed io passerò alla lettura degli articoli:

Art. 1.

« Fino a che non siasi provveduto all'ordinamento generale ed uniforme dell'insegnamento superiore, le tasse in tutte le Università governative saranno regolate a norma della tabella annessa alla presente legge.

« La somma sarà ripartita in annue rate di iscrizione a tenore del Regolamento.

« Il prodotto delle tasse sopradette sarà versato direttamente nelle casse dello Stato.

« Quelli fra gli studenti che nell'atto dell'iscrizione dichiareranno di voler seguire uno o più corsi di privati insegnanti, invece dei corsi ordinari delle Università, avranno diritto in fin d'anno, sulla presentazione dei certificati di quegli insegnanti legalmente autorizzati, al rimborso di una quota della tassa d'iscrizione in proporzione del numero dei corsi non ufficiali che avranno seguito.

« Il pagamento fatto in una Università governativa sarà valevole anche quando lo studente si trasferisca in un'altra simile Università. »

(Approvato).

Art. 2.

« A datare dal 1 gennaio 1863, gli stipendi dei professori ordinari nelle Università governative saranno stabiliti come in appresso:

« a) Ai professori di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Pisa e Torino, che contano 10 o più anni di servizio L. 6,000; agli altri L. 5,000.

« b) Ai Professori di Genova, Catania, Messina, Cagliari, Modena, Parma e Siena, L. 3,600 se contano 10 o più anni di servizio; agli altri L. 3,000.

« Tali stipendi si accresceranno di un decimo ad ogni quinquennio di effettivo servizio nell'insegnamento, computando il quinquennio a cominciare dal 1 gennaio 1863.

« In ogni caso gli aumenti non potranno eccedere la somma di L. 8,000.

« Coloro però che a detta epoca fruiranno già d'uno stipendio maggiore di quello sovra stabilito, saranno compensati della differenza con un assegnamento personale, il quale dovrà proporzionalmente ridursi in ragione dell'accrescersi dello stipendio normale, e cesserà ove ne sia conguagliato o superato per gli aumenti progressivi.

« Sono abolite le propine ed ogni altro diritto che ne tenesse luogo per i professori.

« I direttori di gabinetti, laboratori e cliniche, oltre allo stipendio normale nella qualità di professori, avranno uno speciale assegno che non potrà essere minore di L. 500 nè maggiore di L. 1,000.

« Il regolamento stabilirà il ruolo organico di tali assegni.

« Nulla però resta innovato per i professori della facoltà teologica per quanto riguarda gli stipendi. »

Senatore **Stotto Pintor.** Domando la parola per una spiegazione al signor Ministro.

**Presidente** ha la parola.

Senatore **Stotto Pintor.** Dalle parole del signor Ministro mi pare d'aver rilevato che sia già nella sua mente la disposizione di abolire alcune di queste Università cosiddette secondarie.

Io domanderei se veramente ho colto il suo concetto, e se egli pensa che tutte le Università secondarie debbano poi essere abolite, e specialmente quelle delle isole.

**Ministro della Pubblica Istruzione.** Rispondo immediatamente che finora non ho opinione fissata a questo riguardo: io studierò l'argomento, mi illuminerò il più che potrò dei consigli di persone competenti, e quello che la mia coscienza mi detterà, farò.

**Presidente.** Chi intende approvare l'articolo secondo voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore **Moris.** È detto all'art. 2. che . . . .

Voci. È già votato.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Suppongo che l'onorevole signor Senatore Moris domandi (giacchè ha avuto la bontà di dirimelo) una dichiarazione su questa parte dell'art. 2., che dice: *I direttori di gabinetti ecc. ecc.*

Io fo osservare che l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale ha già introdotto nella sua relazione una parola che dovrebbe calmare le apprensioni dell'illustre botanico che abbiamo nel seno del Senato.

Disgraziatamente nella discussione non troppo placida che ebbe luogo alla Camera dei Deputati non si poterono forse compilare con tutta la chiarezza possibile gli articoli.

Il professoro Moris teme (ma credo che ogni suo timore ormai sia svanito) teme, dico, che i direttori degli orti botanici non siano compresi fra i direttori di gabinetti, laboratori, ecc.

Ma è indubitato, e ne fo la dichiarazione la più so-

lenne, che nei laboratori e cliniche si comprendono i direttori di orti botanici.....

**Senatore Pareto.** Desidero che questa parola sia inserita nel testo della legge, perchè nelle relazioni che precedono o nelle discussioni che seguono, non avrebbe la forza che dovrebbe avere.

**Senatore Cibrario,** l'articolo è già votato.

**Senatore Pareto.** Io aveva chiesto di parlare prima.

**Presidente.** Quando io domandava chi approva voglia sorgere, ho sentito questa voce, mi sono voltato; ma in quel momento l'articolo è stato votato.

**Senatore Pareto.** Ma quando v'è un Senatore che domanda la parola, la votazione non può aver luogo; seppure il Senato non lo richiede formalmente.

**Presidente.** Ancorchè l'articolo sia votato, nulla impedisce, secondo il nostro regolamento, di fare una aggiunta.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Io lo osservare al Senato che è impossibile (e mi ricordo che anche in altre circostanze c'è stata una discussione di questo genere) di non comprendere fra i direttori di gabinetti anche quelli degli orti botanici. Non v'è botanico che non abbia un gabinetto, c'è il gabinetto delle semi di piante, dei legni; è impossibile, ripeto, che possa mai venire in testa a nessuno di non introdurre i gabinetti botanici fra i gabinetti di materie scientifiche.

Consideri il Senato che per una mezza parola che si aggiungesse, si correrebbe il rischio di rimandare la legge ad un altro anno almeno.

**Senatore Moris.** Ho benissimo scorto avere l'ufficio centrale creduto che sotto il nome di gabinetti, laboratori, s'avessero ad intendere compresi anche i giardini botanici; ma io desiderava che per togliere ogni dubbio il signor Ministro ci fosse cortese di una spiegazione, di una dichiarazione.

**Ministro dell'Istruzione Pubblica.** Io l'ho data interamente.

**Senatore Moris.** È vero che agli orti botanici van uniti gabinetti in cui i prodotti delle piante trovansi ordinati per l'istruzione.

**Presidente.** Io avevo detto che si potevano fare secondo il regolamento delle aggiunte; ma nessuno facendo alcuna proposizione formale si procederà oltre.

**Art. 3.**

« In ordine alle dispense dalle tasse universitarie si applicheranno per tutto lo Stato le disposizioni della legge 13 novembre 1859. »

(Approvato).

**Art. 4.**

« Un regolamento da approvarsi con Decreto Reale stabilirà, in conformità dell'articolo 55 della legge 13 novembre 1859, e dell'articolo 11 della legge 16 feb-

braio 1861, la durata, l'ordine e la misura degli insegnamenti e il modo degli esami in tutte le Università governative. »

(Approvato).

**Art. 5.**

« Sino a quando non sarà provveduto con altra legge organica, chiunque volesse nell'Università di Napoli esporri agli esami pel conseguimento de' gradi accademici senza essersi precedentemente iscritto ai corsi universitari, potrà esservi ammesso mediante il pagamento di una somma eguale a quella stabilita per le corrispondenti tasse d'iscrizione, giusta l'articolo 1 della presente legge da ripartirsi con regolamento in proporzione de' corsi cui gli esami si riferiscono. »

(Approvato).

Leggo la tabella delle Tasse (*V. in fine della seduta*).

Chi approva questa tabella delle tasse voglia alzarsi.

(Approvato).

Prima di procedero all'appello nominale per lo squittinio segreto.....

**Senatore Pareto.** Farei un'osservazione al signor presidente: bisogna che lasci passare un momento tra la domanda se qualcuno vuole la parola, e l'approvazione degli articoli. Io volevo domandare la parola, e non ho avuto il tempo. Io volevo fare una osservazione e proporre una modificazione alla tabella; ma non posso più farla perchè mi si dice che è votata.

**Presidente.** Mi è parso aver lasciato il tempo necessario per chi avesse voluto prendere la parola. Non ho però sentito quando l'ha domandata.

L'ordine del giorno per la seduta di domani sarà il seguente:

1. Discussione del progetto di legge per la costruzione di una strada per la Valle Roja.

2. Emisione di monete decimali di bronzo.

3. Servizio postale marittimo fra Ancona e l'Egitto. Poi quando il tempo lo permettesse anche dei seguenti progetti di legge:

4. Riconoscimento dei gradi e delle pensioni militari, conferiti dal Governo siciliano nel 1848 e 1849.

2. Tassa uniforme sulle carte da giuoco.

Al tocco riunione negli Uffici per l'esame delle leggi oggi presentato e di altre di cui gli Uffici non avessero esaurito lo studio.

Si procederà ora all'appello nominale e allo squittinio segreto della legge sulle tasse universitarie.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale.

Il risultato dello squittinio segreto dimostra esservi mancato il voto di un Senatore per raggiungere il numero legale. Per conseguenza si rinnoverà domani la votazione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

**TABELLA DELLE TASSE**

FACOLTA' od insegnamenti	TASSA	UNIVERSITA' presso le quali le Facoltà e gli Insegnanti sono stabiliti
Belle lettere e filosofia . . . .	155	Torino, Bologna, Pisa, Palermo, Catania, Messina, Accademia di Milano e Macerata per la sola filosofia.
Scienze fisiche, Matematiche e Naturali . . . . .	240	Tutte ad eccezione di Siena, Macerata, Urbino.
Medicina e chirurgia . . . . .	280	Tutte.
Giurisprudenza . . . . .	410	Tutte.
Teologia . . . . .	346	Torino, Modena, Pisa, Palermo, Catania, Messina, Genova, Cagliari, Sassari.
Farmacia . . . . .	152	Tutte (a Siena nel Liceo).
Flebotomia . . . . .	15	Torino, Genova, Modena, Palermo, Cagliari, Sassari.
Agrimensura . . . . .	51	Torino (scuola d'applicazione) Modena, Macerata, Palermo, Catania, Cagliari.
Notariato . . . . .	63	Tutte ad eccezione di Pavia, Bologna Parma, Pisa e Siena.

*Le tasse per gli studi di Veterinaria stabiliti nelle Università di Bologna, Modena, Parma, Pisa, Urbino, si conservano come per il passato.*